

Roma, 2 settembre 2025

Circolare n. 182/2025

Oggetto: Dogane – Attuazione sistema di controllo delle importazioni ICS2 – Deroga temporanea per vettori stradali e ferroviari – Avviso Agenzia delle Dogane del 25.08.2025.

L'Agenzia delle Dogane, con il provvedimento in oggetto segnala che riguardo all'implementazione dell'Import Control System 2 (ICS2) Release 3 per i vettori stradali e ferroviari, è stata concessa una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2025.

L'Agenzia delle Dogane sottolinea che non saranno concesse ulteriori deroghe: gli operatori devono quindi attivarsi tempestivamente per garantire la piena conformità entro la scadenza.

Per gli Stati membri dell'UE che non hanno richiesto alcuna deroga per l'implementazione dell'ICS2 su strada e ferrovia, tra cui Germania, Danimarca, Grecia, Portogallo, Svezia e altri, l'obbligo di presentare una ENS tramite ICS2 decorre già dall' 1 settembre 2025. Tale obbligo si applica a tutti gli operatori, indipendentemente dal Paese di registrazione EORI, e riguarda anche le spedizioni postali via strada e ferrovia.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [105/2021](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO

ATTUAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI ICS2– VETTORI STRADALI E FERROVIARI – DEROGA TEMPORANEA

Roma, 25 agosto 2025 – Si rende noto che i Servizi della Commissione hanno informato gli Stati Membri circa la possibilità di richiedere deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione per quanto concerne l'implementazione dell'ICS2 Release 3 (Fase 3) a partire dal 1° settembre 2025.

La transizione alla versione 3 dell'ICS2, nonché la Deployment Window concessa ad alcuni operatori economici per iniziare a presentare la dichiarazione sommaria di entrata (ENS), **termineranno il 1° settembre 2025.**

La Commissione ha informato che tutti gli Stati membri dell'UE hanno implementato l'ICS2 per tutti i mezzi di trasporto, compresi il traffico stradale e ferroviario, nei tempi previsti; tuttavia, alcuni di essi, hanno deciso di usufruire della possibilità di deroga temporanea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del CDU, per consentire agli operatori economici del trasporto stradale e ferroviario una transizione più lunga all'utilizzo dell'ICS2.

Sul punto si informa che, alla luce delle numerose segnalazioni pervenute da parte degli operatori dei settori *rail and road*, **questa Agenzia ha richiesto una deroga temporanea fino al 31/12/2025.**

I vettori operanti in tali settori hanno pertanto - e con riferimento alle merci che entrano nell'Unione Europa attraverso i confini nazionali - **l'obbligo di collegarsi, ai fini dell'invio della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), al nuovo sistema di controllo delle importazioni ICS2 dal 1° gennaio 2026.**

Nel rappresentare che **non sarà possibile chiedere ulteriori deroghe**, si invitano gli operatori ad adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire **l'improrogabile adeguamento entro il 31/12/2025.**

Sul punto si rimanda a quanto già comunicato con avviso del 10 aprile 2025¹, con il quale questa Direzione ha provveduto a fornire informazioni circa la già menzionata scadenza, stabilita nell'ambito della Release 3 (Fase 3) del sistema ICS2 per gli operatori del settore stradale e ferroviario, nonché a fornire i dettagli del caso in relazione alla possibilità di adesione alla *deployment window* (dw), prevista dai competenti Servizi unionali.

¹<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/62.62318/Avviso+ICS2.pdf/31f21f2d-55cd-273b-d3a4-c83c538d552d?version=2.0&t=1744298180890>

Si rimanda, inoltre, alle informazioni periodicamente fornite dai competenti servizi della Commissione sulla pagina [Import Control System 2 - European Commission](#).

Si rappresenta, infine, che gli **Stati membri elencati di seguito NON** hanno richiesto alcuna **deroga**, né per l'implementazione ICS2 su strada e ferrovia, né per l'NCTS P6 (*opt-in*). Pertanto, **le merci che entrano nel territorio doganale dell'UE attraverso tali Stati membri - comprese le spedizioni postali, devono essere coperte da una ENS presentata in ICS2** e conforme ai requisiti per il trasporto *road & rail* a partire dal 1° settembre 2025.

Tale obbligo si applica a tutti gli operatori economici, indipendentemente dal Paese di registrazione EORI.

Member State	Derogation	NCTS P6	System(s) to be used as of 01/09/2025 to collect ENS
Bulgaria	No	NCTS P6 opt-in	ICS2 and NCTS P6 (for goods in postal consignments ICS2 only)
Cyprus	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Czechia	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Denmark	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Estonia	No	NCTS P6 opt-in	ICS2 and NCTS P6 (for goods in postal consignments ICS2 only)
Germany	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Greece	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Malta	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Netherlands	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Portugal	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Slovenia	No	NCTS P6 opt-out	ICS2
Sweden	No	NCTS P6 opt-out	ICS2

Si rammenta che, **per quegli Stati Membri che hanno implementato il sistema NCTS P6 (*opt-in*)**, gli operatori possono essere esentati dalla presentazione della ENS tramite ICS2, qualora i dati della ENS siano inclusi nella dichiarazione di transito presentata tramite NCTS P6 (*opt-in*) e sempre che tale dichiarazione di transito venga presentata entro i termini previsti per la presentazione della ENS.

Per le merci in ingresso sul Territorio doganale dell'UE attraverso gli **Stati Membri sopra elencati che NON hanno richiesto la deroga** e che hanno implementato il sistema NCTS P6 (*opt-out*), la **dichiarazione sommaria di entrata (ENS) dovrà essere presentata**, a partire dal **1 settembre 2025, esclusivamente tramite ICS2**. Tale obbligo si estende, come già precisato, anche alle spedizioni postali trasportate su strada o ferrovia.

Si evidenzia, infine, che per le merci in ingresso dal Territorio di quegli SM che NON hanno chiesto la deroga, l'utilizzo di ICS, NCTS P5 o qualsiasi altro sistema informatico per la presentazione della ENS NON è consentito. Parimenti, la Commissione Europea ha precisato che **NON sarà consentita l'attivazione del Business Continuity Plan per gli operatori economici che non sono pronti a presentare la ENS tramite ICS2.**